COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(93) 550 def. - SYN 377

Bruxelles, 28 ottobre 1993

Proposta riesaminata di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

riguardante misure supplementari in merito
al controllo ufficiale dei prodotti alimentari

(presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 149,
paragrafo 2, lettera d) del trattato CEE)

RELAZIONE

La proposta riguarda una direttiva orizzontale relativa a misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, secondo quanto previsto dalla direttiva 89/397/CEE del Consiglio sul controllo ufficiale dei prodotti alimentari.

La Commissione ha adottato la proposta il 6 febbraio 1992 ed essa è stata inviata al Consiglio il 10 febbraio 1992.

La commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori ha espresso il proprio parere il 9 novembre 1992 accogliendo anche quello già espresso dalla commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale in data 15 aprile 1992.

Il parere del Comitato economico e sociale è stato votato il 22 ottobre 1992.

Il 10 novembre 1992 è stato adottato il parere del Parlamento europeo.

La Commissione ha adottato una proposta modificata l'11 dicembre 1992.

Il Consiglio ha adottato la posizione comune il 14 giugno 1993.

Durante la sessione plenaria del 27 ottobre 1993, il Parlamento europeo ha votato una raccomandazione (documento P 205.995) che introduceva 3 emendamenti.

Emendamento n.1

Questo emendamento obbliga la Commissione a presentare proposte volte a stabilire dei livelli di competenza di portata comunitaria per gli agenti preposti al controllo dei prodotti alimentari.

La Commissione ha ritenuto che andare al di là dei requisiti generali di formazione indicati nella posizione comune sarebbe contrario al principio della sussidiarietà ed ha pertanto respinto l'emendamento.

Emendamento n.2

Il presente emendamento impone alla Commissione di presentare agli Stati membri ed al Parlamento europeo una relazione annuale sull'applicazione dell'articolo 5.

La Commissione ha accettato l'emendamento visto che l'inclusione del Parlamento europeo e la preparazione della relazione su base annuale non rappresentavano per essa alcun problema.

Emendamento n.3

L'emendamento chiede che la direttiva non precluda l'impiego di informazioni nel caso di obblighi derivanti dalla direttiva sulla sicurezza dei prodotti o dal sistema di scambio rapido delle informazioni.

La Commissione ha accettato l'emendamento in linea di principio sebbene il testo sia parzialmente coperto dalla posizione comune (art.6 par.7)

Proposta riesaminata di direttiva del Consiglio
riguardante misure supplementari in merito
al controllo ufficiale dei prodotti alimentari

La Commissione concorda con la posizione comune riportata nel documento del Consiglio n. 4241/1/93.

1. Modifica l'articolo 5, paragrafo 3 nel modo seguente.

   La Commissione presenta agli Stati membri ed al Parlamento europeo una relazione annuale sull'attuazione del presente articolo.

2. Aggiunge il seguente sottoparagrafo all'articolo 7, paragrafo 3 (a)

La presente direttiva non preclude l'impiego delle informazioni ottenute conformemente alle proprie disposizioni in caso di obblighi derivanti dalla direttiva sulla sicurezza dei prodotti o dal sistema di scambio rapido delle informazioni.

COM(93) 550 def.

DOCUMENTI

IT **05**

N. di catalogo : CB-CO-93-584-IT-C

ISBN 92-77-60703-3

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo

5